## **ALLEGATO E. ART. 19 NORME DI ATTUAZIONE**

## ART. 19 - BASSI FABBRICATI E RECINZIONI

I bassi fabbricati potranno essere realizzati nelle aree R2, R3, H e Nuclei Frazionali Rurali a prevalente recupero e completamento residenziale senza incidere sulla densità volumetrica fondiaria del lotto di appartenenza, lungo i confini, purché non prospicienti strade pubbliche, nel rispetto del 40 % max. di superficie coperta complessiva del lotto; essi non costituiscono costruzioni ai fini del rispetto della distanza da osservarsi per i nuovi interventi edilizi.

L'altezza massima utile interna non potrà superare i mt. 2,50 con altezza massima di mt. 3,00 di gronda e mt. 3,50 di colmo; distanza di mt. 10,00 minima da pareti finestrate di altrui proprietà e mt. 5,00 minima di distacco laterale dai cigli stradali.

I bassi fabbricati, quando non costruiti in aderenza, disteranno almeno mt. 6,00 dall'edificio in proprietà.

Nelle aree H i bassi fabbricati sono ammessi solo se pertinenziali a fabbricati esistenti sullo stesso lotto di proprietà essi non potranno superare i 100 mq. con distacchi di cui al D.M. 1/04/1968 n. 1404 e D.P.R. 495/1992 e succ. mod.ni ed integrazioni dalle strade pubbliche.

E